Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 14 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 11 agosto 1979.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1979 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di presidenza, in data 11 luglio 1979, ha determinato il piano di ripartizione del contributo previsto dall'art. 1 della citata legge 2 maggio 1974, n. 195;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di presidenza indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo finanziario ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1979 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto della avvenuta proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali;

Tenuto conto dei voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati dai partiti politici e dalle formazioni politiche di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Determina il seguente piano di ripartizione della somma prevista dall'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195:

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE NEL 1979 PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195.

Partiti e formazioni politiche	Voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati	15% del contributo	85% del contributo	Totale
Democrazia cristiana	14.026.924	250.000.000	4.981.151.295	5.231.151.295
Partito comunista italiano	11.129.298	250.000.000	3.952.164.935	4.202.164.935
Partito socialista italiano	3.591.579	250.000.000	1.275.418.500	1.525.418.500
Movimento sociale italiano - Destra nazionale	1.925.156	250.000.000	683.649.050	933.649.050
Partito socialista democratico italiano	1.405.008	250.000.000	498.937.430	748.937.430
Partito radicale	1.264.082	250.000.000	448.892.695	698.892.695
Partito repubblicano italiano	1.107.826	250.000.000	393.404.065	643.404.065
Partito liberale italiano	713.486	250.000.000	253.368.575	503.368.575
Partito di unità proletaria per il comunismo	502.389	250.000.000	178.405.160	428.405.160
Sudtiroler Volkspartei	205.007	—	72.800.770	72.800.770
Union Valdotaine - Union Valdotaine Progressiste - Democratici popolari	33.250	—	11.807.525	11.807.525
Totale	35.904.005	2.250.000.000	12.750.000.000	15.000.000.000

(7328)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1979, n. 364.

Modificazioni all'art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, concernente i consigli di amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 29 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, secondo il quale nelle amministrazioni civili dei patrimoni ecclesiastici e dei fondi di religione, i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica;

Visto l'art. 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Visto l'art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, per il quale i consigli di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti di cui al terzo comma dell'art. 19 della citata legge e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, sono composti ciascuno di dieci membri e dei cinque nominati su proposta del Ministro dell'interno fanno parte di diritto i direttori generali degli affari di culto, del Fondo per il culto e dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, le Direzioni generali degli affari di culto e del Fondo per il culto sono fuse, a decorrere dal 1° ottobre 1977, in un'unica direzione generale che assume la denominazione di Direzione generale degli affari dei culti;

Considerato che, in relazione all'attuale ordinamento dei servizi del Ministero dell'interno, è venuta meno l'esigenza della partecipazione ai predetti consigli di altri membri di diritto oltre il direttore generale degli affari dei culti;

Considerato che, al fine di stabilire la nuova composizione dei predetti consigli di amministrazione, si rende necessario provvedere alla modifica dell'art. 57 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

L'art. 57 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti indicati nel comma terzo dell'art. 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'autorità ecclesiastica.

Di entrambi i consigli di amministrazione fa parte di diritto il direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Gli altri quattro membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Per il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti uno dei membri è proposto di concerto con il Ministro del tesoro.

Nello stesso decreto di nomina dei membri dei suindicati consigli di amministrazione è designato quello cui sono attribuite le funzioni di presidente.

I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del biennio venga a mancare uno di essi, il membro nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio.

Le deliberazioni dei consigli sono adottate con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti ha la prevalenza quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale degli affari dei culti, designato per ciascun consiglio con decreto del Ministro dell'interno, svolge le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio e ne conserva gli atti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **365.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Pescara.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 1° ottobre 1974, integrato con tre dichiarazioni, due datate 15 ottobre 1975 ed una 2 febbraio 1976, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **366.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in Ragusa.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa 8 settembre 1973, integrato con tre dichiarazioni datate la prima 20 gennaio e le altre due 20 aprile 1977, limitatamente alla parte concernente l'erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in contrada Donnafugata del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **367.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Monza, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 20 febbraio 1975, integrato con altro decreto 25 ottobre 1976 e con dichiarazione 30 settembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pio X, in Monza (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pio X, in Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **368.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dalla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M., in Mestre, alla chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, nella stessa città.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 7 maggio 1974, integrato con dichiarazione 22 marzo 1978, relativo allo stralcio di un terreno della superficie di mq 590, sul quale insistono le opere parrocchiali, censito al catasto urbano di Venezia, sezione Mestre, fg. 14, nuovo catasto edilizio urbano mapp. 2140, dalla chiesta parrocchiale di S. Lorenzo M., in Mestre (Venezia), alla chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 232

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato nell'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 23 febbraio 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con atto del 1° marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 15 marzo 1979, disponendo, nell'ipotesi negativa, la convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 24 e 26 marzo c.a., con l'espressa avvertenza che, trascorso inutilmente il termine del 26 marzo c.a., si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Nella seduta del 24 marzo 1979, il consiglio comunale approvava il bilancio di previsione del 1979, tale deliberazione veniva, però, annullata dal comitato regionale di controllo, con atto del 2 maggio 1979, in quanto non aveva ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali in carica, così come prescritto, nel caso di approvazione di un bilancio che prevede l'assunzione di mutui di scopo.

Allora l'organo regionale di controllo, con atto del 2 maggio 1979, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria di quel consiglio comunale per i giorni 14 e 17 maggio c.a., rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per procedere all'approvazione del predetto documento contabile con l'espressa avvertenza che, trascorso inutilmente il termine del 17 maggio 1979, si sarebbero posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

La deliberazione con cui il consiglio comunale approvava, nella seduta del 17 maggio 1979, il bilancio di previsione, veniva annullata dal comitato regionale di controllo, con atto del 22 giugno 1979, per gli stessi motivi di illegittimità per i quali era stata invalidata la precedente deliberazione del consiglio municipale del 24 marzo 1979.

Con provvedimento del 22 giugno c.a. l'organo regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, con atto del 29 giugno 1979, procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Successivamente il comitato regionale di controllo annullava la deliberazione con cui il consiglio comunale di Marcianise approvava, in data 2 luglio 1979, il bilancio di previsione, in quanto posta in essere dopo la scadenza del termine assegnato dall'organo di controllo e dopo l'avvenuta deliberazione del predetto documento contabile da parte del commissario *ad acta*.

Il prefetto di Caserta ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non é riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comuale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(7231)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Sandonaci.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sandonaci (Brindisi), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1979.

La sezione provinciale di Brindisi del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento dell'8 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta* che, in data 18 maggio c.a., provvedeva all'approvazione dello schema di bilancio di previsione del 1979.

Successivamente l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 31 maggio 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una riunione di quel consiglio comunale nei giorni 13 e 16 giugno 1979, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per procedere all'approvazione del predetto documento contabile, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla data della prima convocazione, si sarebbero posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute i giorni 13 e 16 giugno c.a., risultavano infruttuose.

Pertanto il commissario ad acta, nominato dall'organo regionale di controllo, con atto del 19 giugno 1979, approvava, in via sostitutiva, in data 22 giugno c.a. il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Brindisi ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale, ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sandonaci e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ezio Panarese.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sandonaci (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comuale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sandonaci (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ezio Panarese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(7230)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che istituisce la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, concernente il regolamento per il funzionamento della menzionata commissione;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale si è provveduto a costituire la commissione tecnica per l'equo canone di affitto dei fondi rustici ed a nominare membro della commissione stessa il dott. Alvaro Perfetti, nella sua qualità di direttore generale delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 4 settembre 1975, con il quale il dott. Eduardo Grassi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato membro della ripetuta commissione, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, cessato dalla carica;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, in data 23 marzo 1979, n. 29/SP, con la quale si comunica che il dott. Eduardo Grassi, nominato consigliere di Stato, è sostituito nella titolarità della Direzione generale medesima dal dirigente generale dott. Felice Monacchi;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Felice Monacchi, direttore generale delle imposte dirette, è chiamato dalla data del presente decreto a fare parte della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, in sostituzione del dott. Eduardo Grassi.

Al dott. Felice Monacchi spetta il compenso forfettario indicato nell'art. 6, quinto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 260

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tussadyn » gocce, nella confezione flacone contagocce × 30 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5585/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 maggio 1960 con il quale venne registrata al n. 17002 la specialità medicinale denominata: « Tussadyn » gocce nella confezione flacone contagocce da 30 cc., a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10, preparata nell'offina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27. n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Tussadyn » gocce nella confezione flacone contagocce da 30 cc., registrata al n. 17002 in data 31 maggio 1960 a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fermil » fiale tipo semplice, nella confezione 16 fiale da 2 ml e della relativa categoria tipo vitaminico, nella confezione 16 fiale da 2 ml, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5582/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 marzo 1946, 28 ottobre 1953 e 9 marzo 1970, con i quali vennero registrate ai numeri 414 e 414/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fermil » fiale tipo semplice, nella confezione 16 fiale da 2 ml e la relativa categoria tipo vitaminico nella confezione 16 fiale da 2 ml, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fermil » fiale tipo semplice, nella confezione 16 fiale da 2 ml e della relativa categoria tipo vitaminico nella confezione 16 fiale da 2 ml registrate rispettivamente ai numeri 414 e 414/A in data 26 marzo 1946, 28 ottobre 1953 e 9 marzo 1970, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6432)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per i soli lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Bari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari, è prolungata fino al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7249)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 6 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per i soli lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Bari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari, è prolungata fino al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7250)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. Emanuele Cuccati, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sergio Ricci è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara in sostituzione del dott. Emanuele Cuccati, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1979.

Proroga, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini della ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 178782/38A del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è stato prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978 salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 227566/38A del 20 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, con il quale il sud-

detto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227 ricondotto al 30 giugno 1978, è stato prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Vista la lettera in data 24 maggio 1979, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 16 maggio 1979 con cui si propone la proroga dei cennati termini al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione alla situazione di perdurante disagio in cui versano tuttora le categorie economiche delle zone terremotate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1978 e già prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commericali e turistiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 15

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tortora Amedeo, in Camposano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di nocciole in guscio, di origine e provenienza URSS, la ditta Tortora Amedeo di Camposano (Napoli) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 76.734,30, di cui al mod. *B*-Import n. 6208082 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli in data 21 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli limitatamente a $ 40.939,54 il 10 marzo 1977 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione, mentre per il residuo importo di $ 35.794,76 il 15 novembre 1977, con un ritardo di sette mesi circa rispetto al termine suddetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510.613 del 26 settembre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla necessità di dare precedenza allo sdoganamento di una partita di nocciole sgusciate provenienti dalla Turchia;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 13 aprile 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tortora Amedeo di Napoli mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli nella misura del 5 % di $ 35.794,76, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6851)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del Fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che a dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra citata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978, relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'Associazione nazionale piloti aviazione commerciale ha designato il sig. Giulio Gerosa quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti) in sostituzione del comandante Vittorio Gobbi, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giulio Gerosa è nominato membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti) in sostituzione del comandante Vittorio Gobbi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa Gomma, con sede in San Damiano di Brugherio e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano);

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede in San Damiano di Brugherio e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano), è prolungata fino al 30 marzo 1979

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7247)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., in Roma, stabilimento in Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata fino al 13 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7253)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata fino al 27 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto San Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7245)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., in Roma, stabilimento in Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978 e 20 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7254)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1979 e 20 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 27 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7252)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni (Milano);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino e stabilimenti di Tradate e Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7246)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa Gomma, con sede in San Damiano di Brugherio (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979 e 20 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede in San Damiano di Brugherio (Milano) e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7248)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1979.

Modificazioni allo statuto del Credito italiano, società per azioni, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca che, in data 26 aprile 1979, ha deliberato di apportare alcune modificazioni al testo degli articoli 2, 4, 14, 26, 32, 38 e 40 dello statuto sociale;

Visto l'atto integrativo della suddetta delibera assembleare con cui, in data 18 maggio 1979, il dott. Lucio Rondelli, amministratore delegato del Credito italiano S.p.a., ha ulteriormente modificato l'art. 4 dello statuto sociale, avvalendosi dei poteri appositamente conferitigli dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 26 aprile 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Si approva la nuova formulazione degli articoli 2, 4, 14, 26, 32, 38 e 40 dello statuto sociale del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CREDITO ITALIANO S.P.A., IN GENOVA

Nuovo testo

Art. 2. — La Banca ha sede sociale in Genova con direzione centrale in Milano. Può stabilire filiali, agenzie, recapiti e rappresentanze in Italia e all'estero.

Può anche assumere partecipazioni in imprese bancarie in Italia e all'estero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4. — La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia ed all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, fra le altre, le seguenti operazioni:

a) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera;

2) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) attive:

1) scontare effetti cambiari sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti interni o internazionali, titoli di credito ed effetti di commercio in genere;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonché su altri titoli di primo ordine di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci e sui documenti e titoli di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) concedere aperture di credito semplici e documentate, prestiti di titoli, nonché crediti e finanziamenti di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma anche, ove del caso, senza garanzia ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese industriali, commerciali ed agricole di notoria solvibilità e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente conto garanzie;

8) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

9) concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche italiane ed estere di primaria importanza;

10) acquistare immobili per i propri stabilimenti e quando ciò sia necessario per garantire il ricupero di crediti; rivendere gli immobili medesimi;

11) assumere partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse, in società finanziarie estere e in società che gestiscono servizi collaterali all'attività bancaria;

c) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi, vendere titoli di proprietà;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;

3) ricevere e cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli di credito, titoli e documenti rappresentativi di merci sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

4) assumere servizi di magazzini generali;

5) assumere servizi di cassa, tesoreria, esattoria, ricevitoria e di amministrazione;

6) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni e assumere mandati di credito;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni;

8) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

9) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

10) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

11) esercitare il servizio delle cassette di sicurezza nonché servizi di cassa continua di versamenti e di prelevamenti;

12) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentenza di terzi soci od azionisti, in conformità alle vigenti leggi.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la Società potrà compiere in genere qualunque atto che rientri o sia collegato — in modo anche indiretto — col proprio scopo sociale, richiedendo, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

La Società, eccezion fatta per le operazioni in valuta effettuate dalle filiali estere, non può concedere finanziamenti con scadenza superiore al breve termine, salvo autorizzazione che l'organo di vigilanza potrà rilasciare per singole operazioni o attraverso la fissazione di appositi massimali.

Art. 14. — Coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da altri che abbiano uguale diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il consiglio o da un funzionario della direzione centrale o dal direttore, condirettore o vice direttore di una filiale ovvero dal capo di un'agenzia della Banca.

Art. 26. — Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale od altrove in Italia ad intervalli di tempo di regola non superiore a tre mesi, e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dagli amministratori delegati o da tre amministratori o dai sindaci.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente e può aver luogo, nei casi di urgenza, anche telegraficamente. Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori centrali, o alcuni di essi, ad assistere alle adunanze del consiglio.

Della convocazione del consiglio dovrà essere data contemporaneamente comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 32. — Il consiglio di amministrazione nomina ogni anno, nel proprio seno, un comitato esecutivo composto di cinque membri se il consiglio è composto di meno di tredici membri, o di sei membri se il consiglio è composto di tredici membri. Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati.

Il comitato può nominare un segretario anche fuori del proprio seno.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori centrali, o alcuni di essi, ad assistere alle adunanze del comitato stesso.

Art. 38. — Il consiglio di amministrazione nomina una direzione centrale composta di direttori centrali e condirettori centrali nel numero ritenuto opportuno. Alla direzione centrale sono affidate la gestione dell'Azienda sociale e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso e del comitato esecutivo.

La direzione centrale per lo svolgimento delle sue attribuzioni si avvale di funzionari alla stessa destinati.

I direttori centrali, ove nominati membri del consiglio di amministrazione, assumono per la durata di tale carica la qualifica di amministratori delegati.

Se nessuno dei direttori centrali sia nominato consigliere, il consiglio potrà designare fra di essi uno o più direttori generali con deliberazione soggetta al nulla osta di cui all'art. 21.

Le residenze dei direttori centrali e dei condirettori centrali vengono stabilite dal comitato esecutivo.

Gli amministratori delegati o i direttori generali determinano i poteri e le attribuzioni degli altri componenti la direzione centrale e dei funzionari della stessa.

La direzione centrale è investita con firma collettiva, come in appresso, di tutti i poteri per il compimento delle ordinarie operazioni dell'Azienda, ivi comprese, senza bisogno di specifiche deleghe, le seguenti facoltà:

a) di deliberare e sostenere azioni giudiziarie e amministrative in qualunque grado di giurisdizione e rappresentare la Banca in ogni sede giudiziaria e amministrativa, e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;

b) di consentire, anche mediante speciali mandatatari, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

c) di compiere qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, sia presso i Ministeri e tutti gli uffici da essi dipendenti, comprese quindi le Direzioni generali del tesoro, del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei servizi postali ed elettrici e tutti gli uffici sia centrali che regionali e provinciali dalle predette direzioni dipendenti, nonché in genere presso tutte le amministrazioni, casse ed uffici dello Stato e di enti parastatali, delle regioni, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni ed aziende e compiere ogni atto inerente a dette facoltà;

d) di rilasciare mandati speciali per il compimento di determinate ordinarie operazioni e procure anche generali alle liti;

e) di attribuire anche singolarmente a funzionari, impiegati o a terzi la facoltà di rappresentare la Banca come azionista o quale delegataria di terzi soci od azionisti, nelle assemblee ordinarie o straordinarie di società anche estere in conformità alle vigenti leggi.

La direzione centrale, con disposizioni degli amministratori delegati o dei direttori generali, può delegare alle direzioni delle filiali poteri ed attribuzioni per la gestione delle filiali stesse determinandone le modalità di esercizio.

Art. 40. — Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome del Credito italiano:

a) per la direzione centrale e per tutte le filiali e agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nonché i direttori centrali, i condirettori centrali e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà;

b) per la sola direzione centrale anche i direttori, condirettori e vice direttori addetti alla direzione centrale e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà;

c) per le singole filiali per le quali sia loro conferita tale facoltà dal consiglio di amministrazione anche i direttori, condirettori, vice direttori e procuratori, con la restrizione che i procuratori potranno soltanto firmare congiuntamente ad una firma di grado più elevato e non mai con altro procuratore. Gli atti emanati dalla Società, per essere obbligatori, devono portare almeno due firme delle autorizzate apposte sotto la denominazione della Società.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il consiglio di amministrazione potrà peraltro autorizzare la firma unica o collettiva da parte di funzionari ed impiegati per gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal consiglio stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7311)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 marzo 1979 e 27 aprile 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7255)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979 e 25 luglio 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7256)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI Salone internazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 29 settembre al 7 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIX Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIX Salone del mobile italiano » che avrà luogo a Milano dal 20 al 25 settembre 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7238)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione » che avrà luogo a Milano dal 20 al 25 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7237)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tramag '79 - XVI Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tramag '79 - XVI Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione » che avrà luogo a Padova dal 26 al 30 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7242)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari » che avrà luogo a Parma dal 24 al 30 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7243)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera campionaria del Friuli-Venezia Giulia » che avrà luogo a Pordenone dal 1° al 9 settembre 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7234)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIII Fiera del Levante -

Campionaria generale internazionale » che avrà luogo a Bari dal 7 al 17 settembre 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7235)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Smau '79 - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Smau '79 - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio » che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi » che avrà luogo a Vicenza dal 29 settembre al 3 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell' « XI Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, la conservazione, la distribuzione delle carni - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, la conservazione, la distribuzione delle carni - Eurocarne » che avrà luogo a Verona dal 19 al 23 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1978

N. Reg.	Nome	Ditta	Officina	Data di registrazione
8929	Primi passi Correkta	Cometa	Medesima	27 settembre
8230	Varus Correkta	Cometa	»	27 settembre
8231	Totus Correkta	Cometa	»	5 ottobre
8232	Rotus Correkta	Cometa	»	27 settembre
8999	Aerosol 85	Brill	»	13 ottobre
9124	Anacar emulsione	Teknofarma	»	18 novembre
9160	Roga X	Mayer Brown	»	27 settembre
9220	Nebul L	Incos	»	18 novembre
9222	Nebul pólvere	Incos	»	18 novembre
9238	Sanatot	Scam	Goldschmitt (W. Germany)	27 settembre
9264	Eurocath 1001	Eurospital	Pharmaseal (TS)	27 settembre
9271	Plarus Correkta	Cometa	Medesima	27 settembre
9278	Valgus Correkta	Cometa	»	27 settembre
9279	Pianus Correkta	Cometa	»	27 settembre
9368	Baygon Meb polvere	Bayer Italia	Bayer Italia (Garbagnate Milanese), Cifa (BG), Pharmac Italia (MI), Sti (RA)	18 novembre
9399	Turat	Provifarm	Medesima	13 ottobre
9424	Flor armadio	Federici	»	27 settembre
9426	Uncino antitarmico	Federici	»	8 luglio
9437	Tarmil	Federici	»	8 luglio
9460	Canfotarm	Federici	»	8 luglio
9461	Sacco custodia	Federici	»	8 luglio
9463	Vitomit C B	Novacel	Federici (MN)	8 luglio
9464	Vitomit P. L.	Novacel	»	8 luglio
9470	Jolly	Federici	Medesima	8 luglio
9473	Tarmi Deo	Federici	»	8 luglio
9495	Vitomit Ref. C.P.C.1	Novacel	Federici (MN)	8 luglio
9512	Icasept	Icasa	Medesima	27 settembre
9524	Vacor concentrato	Rohm and Haas Italia	»	27 settembre
9539	Nuovo W.C. schiumogeno disinf.	Federici	»	8 luglio
9540	Puliwat anticalcareo disinfettante	Federici	»	8 luglio
9556	Vacor esca 1%	Rohm and Haas Italia	»	27 settembre
9571	Atom polvere	Snia Casa	Snia Viscosa (Colleferro)	27 settembre
9577	Vacor polvere	Rohm and Haas Italia	Medesima	27 settembre
9587	Fisiobaby - guide step alouètte	Chemitalia	Bidegain (Francia)	27 settembre
9588	Polacch.-estivo Varus Correkta 82 - 83 - 90	Cometa	Medesima	27 settembre
9589	Polacch.-sandali Totus Correkta 21 - 24	Cometa	»	5 ottobre

N. Reg.	Nome	Ditta	Officina	Data di registrazione
9592	Totus Correkta 150 - 151 - 152 - 153 - 154	Cometa	Medesima	5 ottobre
9593	Bo e Ba estivo	Difme	»	27 settembre
9595	Bo e Ba polacch. invernale	Difme	Effedue (PG)	27 settembre
9662	Bergamon spray	Bergamon	Stelmar (Ardea)	27 settembre
9671	Sacca transfert 2000 Ml.	Don Baxter	Medesima (Trieste)	1 agosto
9691	Actiform	Ciba Geigy	Marcon (MN)	27 settembre
9694	Distroy duplo	Insao	Medesima	8 luglio
9723	Spluf W.C.	Federici	»	27 settembre
9728	Dinosan	Scam	Th. Goldschmidt (Germania)	27 settembre
9741	Killer	D.B.M. - Domusart Bioart	—	27 settembre
9789	Beifall Art. 9.000	Cristian's	Ombretta	27 settembre
9790	Beifall Art. 9.500	Cristian's	»	1 agosto
9791	Beifall Art. 9.600	Cristian's	»	27 settembre
9792	Beifall Art. 9.700	Cristian's	»	27 settembre
9793	Beifall Art. 8.500	Cristian's	»	27 settembre
9794	Beifall Art. 9.800	Cristian's	»	27 settembre
9795	Art. Condor	Dixi Shoes	Medesima	27 settembre
9798	Art. 330/BR	Dixi Shoes	»	30 settembre
9801	Art. 054/BR	Dixi Shoes	»	27 settembre
9808	Beifall 6000	Cristian's	Ombretta	8 luglio
9810	Beifall 8000	Cristian's	»	27 settembre
9811	Beifall 7000	Cristian's	»	8 luglio
9812	Art. 054/BR/B	Dixi Shoes	Medesima	27 settembre
9820	Danavox 690	Ce. Caps	Danavox (Danim.)	27 settembre
9821	Danavox 735	Ce. Caps	»	27 settembre
9822	S/5-A Good Ear	Sonit	Medesima	27 settembre
9823	S/11-A Nadir	Sonit	»	27 settembre
9828	Danavox 727	Ce. Caps	Danavox (Danim.)	27 settembre
9829	S/9-A Mini Ear	Sonit	Medesima	27 settembre
9830	Mod. S/10	Sonit	»	27 settembre
9834	Siringa monouso con ago Inpharplast	Inpharplast	»	27 settembre
9848	Ideal Fauna	Chemical	»	27 settembre
9863	Occhiale acustico mod. S/11-0 Folk	Sonit	»	27 settembre
9902	Mosquito Mat	Cera Grey	»	13 ottobre
9909	Sakarat	Panchimica	Gerhardt (GB)	27 settembre
9981	Venothin 15G-19G-21G-23G-25G	Labomed	Medesima	13 ottobre
9991	Vape mat zzz	Fumakilla Italia	»	18 novembre
10007	Dialy-Cath	Sis - Ter	»	27 settembre
10008	Dialy-Set	Sis - Ter	»	27 settembre
10010	Bioset filtro mod. 5433	Mediplast	»	27 settembre
10016	Fleboset 105045	Sis - Ter	»	27 settembre

N. Reg.	Nome	Ditta	Officina	Data di registrazione
10017	Azolin lozione	Ravizza	Medesima	16 ottobre
10023	Rac Y	Sis - Ter	»	13 ottobre
10030	Dializzatore Dia 2	Bellco	»	16 novembre
10048	DL 028	Bellco	»	16 novembre
10049	DL 397	Bellco	»	16 novembre
10050	DL 007	Bellco	»	16 novembre
10051	DL 304/03521	Bellco	»	16 novembre
10064	HP 8146	Philips	Philips (Olanda)	27 settembre
10069	Fleboset Mini Drop	Sis - Ter	Medesima	13 ottobre
10073	Danavox 743	Ce. Caps	Danavox (Danimarca)	27 settembre
10074	Danavox 695	Ce. Caps	»	27 settembre
10077	Colibri	Don Baxter	Medesima	1 agosto
10080	Shot	Italgamma	Irrad (S. Felice Panaro)	18 novembre
10087	Cannula vaginale per enteroir-rigat.	Hatu	Map. co. (Molerate)	1 agosto
10105	Top infusion set	A. S. E.	Top Surgical (Tokyo)	27 settembre
10108	Siringhe plastica	Sterilab	Pharmaplast (Danimarca)	27 settembre
10125	Quat deo	Wolford	Medesima	8 luglio
10132	Sorat	Socoor	Lab. Biofarm. It.-MI	8 luglio
10128	Quat San	Wolford	Medesima	8 luglio
10141	Fleboset CR-21	Sis - Ter	»	27 settembre
10142	Quat Spray	Wolford	»	8 luglio
10168	Derat	Kollant	»	27 settembre
10169	Globe-mat	Reggimpex	Earth Chemi (Giappone)	27 settembre
10188	Alquat	Scam	Medesima	27 settembre
10191	Carbrut	Lab. O.P.G.	»	27 settembre
10194	Ratilan esca B	Ciba - Geigy	»	27 settembre
10202	Cid antizanzare	Airwick	Zobele (TN)	13 ottobre
10203	Rofen	Crystal	Medesima	13 ottobre
10209	Univap	Ilap	»	13 ottobre
10211	Universalvap	Ilap	»	13 ottobre
10223	Fleboset CR-22	Sis - Ter	»	18 novembre
10227	Azolin shampoo	Ravizza	»	16 ottobre
10228	Azolin polvere	Ravizza	»	16 ottobre
10244	Filtro monouso dialisi renale ex-85	Extracorporeal	Extracorporeal (Belgio)	1 agosto
10259	Prima Erba	Cometa	Medesima	8 luglio
10262	Trottolina	Pharkos	—	1 agosto
10265	Art. 14/1 - Art. 14/2	Balducci	Medesima	27 settembre
10266	Art. 15/1 - Art. 15/2	Balducci	»	27 settembre
10267	Art. 15/4 - Art. 15/5	Balducci	»	27 settembre
10268	Art. 14/6 - Art. 14/8	Balducci	»	27 settembre
10269	Art. 14/4 - Art. 14/5	Balducci	»	27 settembre
10285	Vetzyme Y DS Shampoo	Chifa	Philips (Olanda)	27 settembre

N. Reg.	Nome	Ditta	Officina	Data di registrazione
10289	BL 306-03579	Bellco	Medesima	16 novembre
10290	BL 361/04306	Bellco	»	16 novembre
10291	BL 309/03514	Bellco	»	16 novembre
10292	BL 304/03509	Bellco	»	16 novembre
10294	BL 306/03570	Bellco	»	16 novembre
10295	BL 306/03569	Bellco	»	16 novembre
10296	BL 303/03726	Bellco	»	16 novembre
10306	Iodain emme	Scam	»	18 novembre

(5702)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi indicate:

Decreti ministeriali 29 giugno 1979:

Dieldrin Ovac: Chimiberg S.p.a., in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Eptasol 4 granulare: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);

Esso spray SR/406 funghicida: Esso Chimica S.p.a., in Roma;

Goldenon: Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano);

Remintox: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);

Resitox: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna).

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 29 giugno 1979:

Fruisol: Rumianca S.p.a., in Torino;

Malertox G Special diserbante: Sivam S.p.a., in Milano;

Thiomel 30: Cynamid Italia S.p.a., in Catania;

Ventilene acuprizzata al 15%: Pasquale Mormino e figlio, in Termini Imerese (Palermo).

Decreti ministeriali 5 luglio 1979:

Akanor 40 L: Sipcam S.p.a., in Milano;

Amicina L: Sipcam S.p.a., in Milano;

Amition: Sipcam S.p.a., in Milano;

Asterofit: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);

Ovicida R 50: Sipcam S.p.a., in Milano;

Poligran: Sipcam S.p.a., in Milano;

Sevizin P. 2: Sipcam S.p.a., in Milano.

(6620)

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreto ministeriale 29 giugno 1979:

Zineb rame (registrato con decreto ministeriale 22 febbraio 1975 al n. 1744): Chemia S.p.a., in S. Agostino (Ferrara).

Decreti ministeriali 5 luglio 1979:

Enosed T.M. 48 (registrato con decreto ministeriale 31 luglio 1975 al n. 2019): Sipcam S.p.a., in Milano;

Enosed Cap (registrato con decreto ministeriale 2 luglio 1975 al n. 1960): Sipcam S.p.a., in Milano.

(6621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di cartuccia pirotecnica

Con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 10.04618, la cartuccia pirotecnica per estintori è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico per quantitativi inferiori a 1500 pezzi e nella prima categoria del detto allegato per quantitativi superiori.

(7260)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati:

« 15-CT »: « Be.Di.Ma. » di Benanti Francesco, in Catania, via Reclusorio del Lume, 29.

(7321)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1208 mod. 25 A.D.P. — Data: 8 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Zito Raffaele, nato l'8 maggio 1939 a S. Maria Capua Vetere. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5. — Capitale: L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,70	817,70	817,80	817,70	817,70	817,75	817,80	817,70	817,70	817,70
Dollaro canadese	698,95	698,95	699 —	698,95	699 —	698,90	698,95	698,95	698,95	698,95
Marco germanico	447,85	447,85	447,60	447,85	447,85	447,80	447,90	447,85	447,85	447,85
Fiorino olandese	408,30	408,30	408,75	408,30	408,55	408,25	408,36	408,30	408,30	408,30
Franco belga	28,018	28,018	28,01	28,018	28,05	28,01	28,029	28,018	28,018	28,01
Franco francese	192,61	192,61	192,60	192,61	192,75	192,60	192,70	192,61	192,61	192,60
Lira sterlina	1816,40	1816,40	1817 —	1816,40	1816 —	1816,35	1817 —	1816,40	1816,40	1816,40
Lira irlandese	1687 —	1687 —	1686 —	1687 —	1684 —	—	1685 —	1687 —	1687 —	—
Corona danese	155,39	155,39	155,45	155,39	155,45	155,35	155,46	155,39	155,39	155,40
Corona norvegese	162,75	162,75	162,95	162,75	162,78	162,60	162,77	162,75	162,75	162,75
Corona svedese	193,89	193,89	193,90	193,89	193,95	193,85	193,96	193,89	193,89	193,90
Franco svizzero	494,93	494,93	494,20	494,93	494,50	494,40	494,43	494,93	494,93	494,45
Scellino austriaco	61,20	61,20	61,28	61,20	61,30	61,25	61,26	61,20	61,20	61,28
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,68	16,70	16,67	16,65	16,65	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,38	12,38	12,28	12,38	12,38	12,35	12,379	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese	3,778	3,778	3,78	3,778	3,68	3,75	3,776	3,778	3,778	3,77

Media dei titoli del 9 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,875
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,20
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,400
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,200
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,700
» » » 12 % 1- 1-1984	97,300
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817,75
Dollaro canadese	698,95
Marco germanico	447,875
Fiorino olandese	408,33
Franco belga	28,023
Franco francese	192,655
Lira sterlina	1816,70
Lira irlandese	1686 —
Corona danese	155,425
Corona norvegese	162,76
Corona svedese	193,925
Franco svizzero	494,43
Scellino austriaco	61,27
Escudo portoghese	16,675
Peseta spagnola	12,379
Yen giapponese	3,777

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vigevano, in amministrazione straordinaria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 14 luglio 1979 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano con sede in Vigevano (Pavia) in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 17 luglio 1979, con il quale il dott. Edoardo Bianchini è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di portare a due il numero dei commissari straordinari della ripetuta azienda;

Dispone:

Ferma restando la nomina del dott. Edoardo Bianchini a commissario straordinario disposta con il cennato provvedimento del 17 luglio 1979, il dott. Ezio Casadio, nato a Ravenna il 29 ottobre 1921, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Governatore: BAFFI

(7322)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/283 del 6 febbraio 1933, con il quale i cognomi della sig.ra Maria Mihalic ved. Grahonja, nata a S. Dorligo della Valle il 27 ottobre 1883, vennero ridotti nella forma italiana di « Micali ved. Graccogna », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Roberto, Maria e Angela Grahonja;

Vista la domanda prodotta in data 21 giugno 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Angela Graccogna ved. Groppazzi, nata a S. Dorligo della Valle il 3 settembre 1913 ed ivi residente, Grozzana n. 8, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grahonja », posseduto dalla madre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Maria, sig.ra Angela Graccogna ved. Groppazzi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Grahonja ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 6 luglio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(7324)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 15 febbraio 1979, con la quale il sig. Damjanich Antonio, nato a Pola il 2 aprile 1932, residente a Staranzano, via I Maggio n. 16/I, chiede che il proprio cognome Damjanich venga restituito nella forma italiana di « Damiani »;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del regio decreto anzidetto;

Visto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana redatto nel corso dell'anno 1929 dalla prefettura di Trieste (a quel tempo avente giurisdizione sul comune di Staranzano) ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale;

Constatato che nel predetto elenco il cognome « Damjanich » viene restituito nella forma originaria italiana di « Damiani »;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata pubblicata, per trenta giorni consecutivi, all'albo del comune di Staranzano e in quello di questa prefettura senza reclami od opposizioni;

Decreta:

Il cognome del sig. Damjanich Antonio in premessa generalizzato è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per la figlia minore Rosanna nata a Helsingborg (Svezia) il 3 settembre 1972.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Staranzano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ed avrà ogni altra esecuzione secondo le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del decreto ministeriale.

Gorizia, addì 13 luglio 1979

Il prefetto: BARRASSO

(7222)

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 6 aprile 1979, con la quale il sig. Damjanich Delio, nato a Pola l'11 aprile 1956, residente a Staranzano, via I Maggio n. 16/I, chiede che il proprio cognome Damjanich venga restituito nella forma italiana di « Damiani »;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del regio decreto anzidetto;

Visto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana redatto dalla prefettura di Trieste (a quel tempo avente giurisdizione sul comune di Staranzano), ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale e constatato che nel predetto elenco il cognome « Damjanich » viene restituito nella forma italiana di « Damiani »;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata pubblicata per giorni trenta consecutivi all'albo del comune di Staranzano e in quello di questa prefettura senza reclami od opposizioni;

Decreta:

Il cognome del sig. Damjanich Delio in premessa generalizzato è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Staranzano sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ed avrà ogni altra esecuzione secondo le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato.

Gorizia, addì 13 luglio 1979

Il prefetto: BARRASSO

(7223)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bologna

Il medico provinciale di Bologna con proprio decreto 28 giugno 1979, n. 963, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, previste nelle vigenti piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia, approvate con decreto 27 dicembre 1978, n. 866:

FARMACIE URBANE

Comune di Imola:
sede farmaceutica n. 15 - di nuova istituzione.

Comune di Ozzano dell'Emilia:
sede farmaceutica n. 2 (capoluogo) - di nuova istituzione, vacante.

FARMACIE RURALI

Comune di Casalfiumanese:
sede farmaceutica n. 2 - frazione Sassoleone - non di nuova istituzione.

Comune di Castel del Rio:
sede farmaceutica unica - non di nuova istituzione.

Comune di Castel di Casio:
sede farmaceutica unica - non di nuova istituzione.

Comune di Dozza:
sede farmaceutica n. 1 (capoluogo) - non di nuova istituzione.

Comune di Granaglione:
sede farmaceutica unica - non di nuova istituzione - vacante.

Comune di Granarolo dell'Emilia:
sede farmaceutica n. 2 - frazione Quarto Inferiore - di nuova istituzione - vacante.

Comune di Molinella:
sede farmaceutica n. 4 - frazione Selva Malvezzi - non di nuova istituzione - vacante.

Comune di San Pietro in Casale:
sede farmaceutica n. 3 - frazione Poggetto - non di nuova istituzione - vacante.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale a norma di legge e, per le farmacie non di nuova istituzione, agli adempimenti di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie e 17 della legge n. 475/1968.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Bologna, compilate su carta legale da lire 2.000 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 1979, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella domanda fra l'altro dovranno essere elencate le sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai sindaci dei comuni interessati o all'ufficio del medico provinciale di Bologna.

(7302)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti propri decreti numeri 1451 e 1452, ambedue datati 5 febbraio 1979, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Vista la rinuncia alla seconda condotta veterinaria di Correggio da parte del dott. Carlo Olivari Agnini, come da lettera del sanitario medesimo in data 11 luglio 1979;

Considerato che il dott. Livio Dazzi, nella graduatoria anzidetta, occupa il posto successivo e che, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Livio Dazzi è dichiarato vincitore della seconda condotta veterinaria del comune di Correggio.

Il sindaco del comune di Correggio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Emilia, addì 24 luglio 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(7108)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI GALLIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(2578/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2574/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(2579/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2580/S)

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, quelle di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431, nonchè, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il concorso in oggetto è riservato al personale proveniente dagli ospedali psichiatrici o dai servizi e presidi psichiatrici pubblici extraospedalieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2581/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della terza divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di gastroenterologia;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2582/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(2576/S)

OSPEDALE DI CARIATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(2589/S)

OSPEDALE GERIATRICO ISRAELITICO DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di medicina e geriatria;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto capo e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di analisi cliniche;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di fisiokinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(2592/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2575/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2573/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso la dipendenza sanitaria di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(2572/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DEL TRASIMENO - PIEVESE DI CITTA' DELLA PIEVE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(2577/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della sezione aggregata di pediatria;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(2591/S)

OSPEDALE « MONTEVERDE » DI ROMA

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, dove è scritto: « *sette* posti di assistente di otorinolaringoiatria », leggasi: « *otto* posti di assistente di otorinolaringoiatria ».

(2643/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 aprile 1979, n. 3.

Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Titolo di studio e di qualificazione professionale

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« *c*) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unita al titolo di maestro artigiano oppure unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno quinquennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno quinquennale ».

La lettera *d*) dello stesso comma dello stesso articolo, da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituita dalla seguente:

« *d*) assistenti: i requisiti richiesti per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno triennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno triennale ».

Il secondo comma dello stesso articolo, da ultimo modificato dall'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è soppresso.

Art. 2.

Nomina dei direttori

All'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 10 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, le parole « e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto" sono sostituite dalle parole « e coloro che nell'ultima valutazione del servizio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".

Art. 3.

Obblighi di servizio del personale direttivo

Al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è aggiunto: « con il carico orario di servizio di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma: « Per i direttori e gli insegnanti incaricati della direzione, un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di servizio direttivo ».

Art. 4.

Sostituzioni

Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un compenso mensile massimo equivalente a 30 ore straordinarie. Il compenso è fissato dal comitato degli assessori di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3 ».

Art. 5.

Doveri connessi con l'esercizio della funzione

Nel penultimo periodo del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono soppresse le parole « di cui all'art. 19 della presente legge ».

Art. 6.

Ore in soprannumero

L'ultimo comma dell'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 16 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dai seguenti:

« Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di 10 ore settimanali; tale limite è elevato a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero. Entro i limiti suddetti il personale insegnante può essere autorizzato anche ad insegnare presso corsi rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati o che sono affidati in gestione dall'amministrazione provinciale. L'autorizzazione è data dall'assessore competente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo.

Le ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro il limite massimo di 10 ore settimanali vengono retribuite nella misura stabilita per il lavoro straordinario del personale amministrativo della provincia.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25 ».

Art. 7.

Degli istitutori

Alla lettera *b*) del quinto comma dell'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono aggiunte le seguenti parole: « e partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento ».

Art. 8.

Nomina e periodo di prova

Al primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 28 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, le parole « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle parole « di regola dall'inizio dell'anno scolastico » e allo stesso comma è aggiunto: « A tal fine il servizio effettivamente prestato non deve essere inferiore a sette mesi per il personale insegnante e gli istitutori per handicappati e almeno nove mesi per il personale direttivo, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo ».

Capo II

INCARICHI

Art. 9.

Approvazione dei posti da conferire

Nel secondo comma dell'art. 39 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo le parole « art. 47 » sono inserite le parole « nonché i posti da coprire con incarichi di insegnamento di breve durata di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni ».

Al terzo comma dell'art. 39 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono aggiunte le parole « per un periodo di quindici giorni ».

Art. 10.

Graduatorie

Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 40 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola « assessori » sono inserite le parole « e per i posti da istituire dopo l'inizio dell'anno scolastico ».

Art. 11.
Istituzione di nuovi posti

Nell'ultimo comma dell'art. 41 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono soppresse le parole « seguendo le graduatorie, ovvero, ove ciò non fosse possibile » e nel secondo comma dell'art. 50 della stessa legge sono soppresse le parole « dando possibilmente preferenza a persone già utilmente collocate in graduatoria ».

Art. 12.
Conferimento degli incarichi

Il termine di due giorni previsto dal terzo comma dell'art. 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è elevato a sette giorni.

Art. 13.
Incarichi straordinari

Nel primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola « ambito » sono inserite le parole « delle scuole professionali e ».

Art. 14.
Supplenze

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 50 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui si rendesse vacante per qualsiasi motivo un posto durante l'anno scolastico ».

Art. 15.
Aspettativa per infermità

Il personale incaricato a tempo indeterminato ha diritto ad una aspettativa per infermità della durata massima di nove mesi, di cui i primi sei mesi sono retribuiti per intero ed i rimanenti tre mesi sono retribuiti per metà.

Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda del dipendente con decreto del presidente della giunta provinciale; puo anche essere disposto d'ufficio.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è comunque valutato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 16.
Aspettativa per motivi di famiglia

Al personale incaricato a tempo indeterminato può essere concessa un'aspettativa per motivi di famiglia della durata massima di sei mesi senza diritto a retribuzione.

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al membro di giunta competente. Il presidente della giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 17.
Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente quando tra essi non intercenda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 15 quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso quindici mesi in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità la giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione, può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a tre mesi.

Art. 18.
Aspettativa del personale incaricato

Al personale incaricato per tutto l'anno scolastico può essere concessa dall'assessore competente un'aspettativa per motivi di famiglia fino a dieci giorni per anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Art. 19.
Congedo ordinario

All'art. 14 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 54 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di cui al precedente comma per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio viene corrisposta la normale retribuzione »

Capo III

Art. 20.
Note di qualifica

Nel secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 60 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola « corrispondenti » sono inserite le parole « nonché per il personale direttivo e insegnante, per gli istitutori laureati e diplomati per handicappati, per gli istitutori per handicappati, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo, che hanno raggiunto il parametro più elevato previsto per la qualifica ».

Art. 21.
Trattamento di missione

L'ultimo comma dell'art. 63 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è soppresso.

Art. 22.
Collocamento a riposo

Il personale addetto alla formazione professionale di regola è collocato a riposo dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

Art. 23.
Segretari supplenti

Per i segretari di tutte le commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati previsti dalle leggi sulla formazione professionale provinciale è nominato un supplente.

Art. 24.

E' istituito un posto di insegnante diplomato, da aggiungere ai settantasei posti di insegnante diplomato che compaiono nella tabella *B* (organico del personale addetto alla formazione professionale in lingua italiana) allegata alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Le disposizioni transitorie di cui al primo comma dell'art. 71 e del primo comma dell'art. 72 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, si applicano anche al personale insegnante ed educativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia avuto un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale compreso il settore agricolo durante l'anno scolastico 1976-77, prescindendo dal requi-

sito dell'incarico 1975-76 e 1977-78 e dall'elevazione del limite massimo di età. Agli effetti del riconoscimento del servizio preruolo si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 75 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3.

Il servizio prestato nella formazione professionale viene riconosciuto agli effetti del computo dei periodi di attività professionale.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento del personale di cui al primo comma decorrono dal 1° ottobre 1979 anche con effetto retroattivo ove i concorsi interni debbano svolgersi dopo tale data.

Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

Art. 26.

Al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed educativo della formazione professionale provinciale assunto in base alle disposizioni di leggi provinciali vigenti in materia di personale addetto alla formazione professionale, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con relativa iscrizione previdenziale o riscattati presso detto ente ovvero riscattati presso l'INADEL ai fini dell'indennità premio di servizio.

In ogni caso verrà dedotto quanto già eventualmente percepito a titolo di indennità di fine servizio comunque denominata.

Art. 27.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 aprile 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5527)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1979, n. **15**.

Intepretazione autentica dell'art. 89 delle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, e norme integrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei servizi pregressi

Le norme contenute nell'art. 89 delle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, vanno interpretati nel senso che sono da valutare per intero, agli effetti del primo comma di tale articolo, le anzianità maturate, sia per servizio di ruolo che per servizio non di ruolo, nella corrispondente carriera di provenienza.

L'anzianità maturata in carriere inferiori va invece valutata nella misura di tre quarti per servizio di ruolo o nella misura della metà per servizio non di ruolo agli effetti previsti dal secondo comma del citato art. 89.

Art. 2.

Personale dei soppressi consorzi di bonifica montana

La norma di cui al precedente art. 1 si applica anche al personale dei soppressi consorzi di bonifica montana, intendendosi così modificato, per la parte che riguarda l'argomento, l'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1976, n. 19.

Art. 3.

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1979 la spesa relativa farà carico al cap. 4000: « Stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale » e, per gli anni successivi, sui corrispondenti capitoli di uscita.

Art. 4.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 maggio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1979, n. **16**.

Norme per l'attuazione degli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina il trasferimento ai comuni dei centri di lettura stabili e mobili, dei centri sociali di educazione permanente, delle biblioteche popolari ed altri servizi culturali, già di competenza dell'amministrazione scolastica statale, al fine di assicurare la continuità di detti servizi per il corrente anno e comunque fino all'emanazione di una legge di riforma del settore e di delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi bibliotecari.

Art. 2.

I beni in dotazione delle biblioteche popolari, dei centri sociali di educazione permanente, dei centri di lettura stabili e mobili nonché degli altri servizi e uffici di cui al

secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio detti servizi hanno sede.

La consistenza dei beni e delle attrezzature dei servizi bibliotecari sopra elencati sarà accertata, in contraddittorio, da un funzionario dell'amministrazione statale competente e dall'amministrazione comunale interessata, alla presenza di un funzionario designato dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Il personale di ruolo e a tempo indeterminato dei suddetti centri è trasferito, a domanda, al comune già sede di uno dei servizi di cui al precedente art. 1 e sarà utilizzato nello svolgimento delle attività trasferite.

Il personale non di ruolo, a tempo determinato, in servizio all'anno scolastico 1977-78 con diritto alla riconferma è assegnato ai comuni sedi del servizio ed è utilizzato per lo svolgimento delle suddette attività con le stesse modalità e nei limiti del rapporto di lavoro precedente.

Art. 4.

I beni e le attrezzature dei centri culturali di Campobasso e Isernia, previ opportuni accordi con le locali amministrazioni comunali, sono trasferiti ai comuni nei quali si trovano.

Art. 5.

Il personale regionale in servizio presso i centri di cui all'articolo precedente ha facoltà di optare, previo assenso della Regione e del comune, per il trasferimento al comune entro e non oltre il 31 dicembre 1979.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle attività di educazione permanente per mezzo delle strutture indicate negli articoli 2 e 4, i comuni terranno conto delle indicazioni e delle proposte dei distretti scolastici.

Art. 7.

Per assicurare la continuità nella gestione dell'attività e dei servizi del sistema bibliotecario dell'Alto Sangro, il presidente della Regione, su proposta della giunta regionale, potrà procedere ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

La regione Molise concede per l'anno 1979 contributi straordinari per la riorganizzazione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge, già di competenza dell'amministrazione scolastica statale.

Il piano degli interventi è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sulla base di elementi raccolti dal competente settore dell'assessorato alla pubblica istruzione.

Art. 9.

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si farà fronte per l'anno 1979 con l'iscrizione in bilancio, al tit. I, sez. 2, rep. 4, sett. 2, del nuovo capitolo di spesa n. 15910: « Fondi da trasferire agli enti locali per l'attuazione delle funzioni amministrative previste dagli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 », con stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), previe analoghe riduzioni del capitolo di spesa n. 55200.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 maggio 1979

d'AIMMO

(4915)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792230)